

APPROFONDIMENTO CIVILE

Tributario: dirimente interpretazione della giurisprudenza tributaria sui crediti da bonus edilizi e debiti iscritti a ruolo

Data pubblicazione: 05/09/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Crediti da bonus edilizi e debiti iscritti a ruolo: l'interpretazione della giurisprudenza tributaria

Introduzione

La recente sentenza n. 86/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Ferrara ha chiarito un aspetto cruciale in materia di compensazione fiscale: i crediti derivanti da **bonus edilizi**, e in particolare dal **bonus facciate**, non possono essere utilizzati per estinguere i **debiti iscritti a ruolo**. La questione, di grande rilevanza pratica per imprese e contribuenti, si inserisce nel complesso sistema delle agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni e nella disciplina dei limiti alla compensazione.

Il quadro normativo: l'art. 31 del D.L. 78/2010

La pronuncia trae fondamento dall'interpretazione dell'**articolo 31 del D.L. n. 78/2010**, il quale prevede che la compensazione di crediti erariali non possa operare in presenza di debiti iscritti a ruolo e non ancora estinti. La disposizione mira a rafforzare la riscossione da parte dell'Erario, impedendo che il contribuente, pur essendo debitore, possa sottrarsi al pagamento attraverso l'uso di crediti fiscali maturati.

Bonus edilizi e crediti agevolativi: il problema della compensazione

Il **bonus facciate** - come gli altri bonus casa - genera crediti di imposta di natura agevolativa. La

questione dibattuta riguarda se tali crediti possano essere destinati a compensare **debiti fiscali iscritti a ruolo**, ipotesi esclusa dai giudici tributari di Ferrara. Secondo la sentenza, i crediti agevolativi non sono equiparabili ai crediti erariali ordinari e, pertanto, non possono essere utilizzati per estinguere ruoli scaduti. In altre parole:

- è ammessa la compensazione dei crediti agevolativi con imposte correnti;
- non è consentita la compensazione dei medesimi crediti con **debiti iscritti a ruolo**.

L'impatto per imprese e contribuenti

La decisione ha importanti conseguenze pratiche:

- le **imprese edili** e i contribuenti che hanno maturato crediti da bonus facciate non potranno impiegarli per estinguere cartelle esattoriali;
- sarà necessario procedere al pagamento integrale dei ruoli scaduti, con la sola possibilità di utilizzare i crediti agevolativi in compensazione con imposte future;
- eventuali tentativi contrari possono comportare sanzioni e recupero dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

*La sentenza della Corte tributaria di Ferrara rappresenta un punto fermo in materia di **limiti alla compensazione dei crediti da bonus edilizi**. Essa ribadisce la centralità dell'art. 31 del D.L. 78/2010 e conferma la linea rigorosa seguita dall'Amministrazione finanziaria.*

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno